

Cliente,

le inoltriamo in allegato i documenti relativi alla comunicazione in oggetto

Per eventuali chiarimenti si prega di utilizzare l'indirizzo servizioclienti.grandiazienze@pec.fastweb.it

Cordiali Saluti

MARCHETTI

PROF. PIERGAETANO MARCHETTI

www.marchettilex.it

DOTT. RENATA MARIELLA – NOTAIO

0272021846

PROF. CARLO MARCHETTI – NOTAIO

DOTT. CARLOTTA MARCHETTI - NOTAIO

DOTT. ANDREA DE COSTA - NOTAIO

AVV. MATTEO SANT'AMBROGIO

AVV. LUDOVICA MAZZOLA

AVV. GIULIA TERRANOVA

AVV. STEFANO SPADA

DOTT. MARZIA TOMAELLO

DOTT. MARTA DUZZI

DOTT. GIULIA PELÀ

DOTT. PIETRO BOSCO

DOTT. SOFIA RICOTTI

CERTIFICATO NOTARILE DI AVVENUTA FUSIONE

Io sottoscritto *Andrea De Costa*, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano,

certifico che

con atto in data odierna, n. **10.666/11.563** di mio rep., in corso di registrazione e di iscrizione, perché nei termini,

la società per azioni unipersonale di nazionalità italiana denominata "FASTWEB S.p.A.", con sede legale in Milano, piazza Adriano Olivetti n. 1, capitale sociale di euro 41.344.209,40 (i.v.), codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi: 12878470157, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 1591912

ha incorporato per fusione

con effetto dalla data dell'1 gennaio 2026 (la "Data di Efficacia")

la società per azioni unipersonale di nazionalità italiana denominata "Vodafone Italia S.p.A.", con sede legale in Ivrea (TO), via Jervis n. 13, capitale sociale di euro 2.305.099.887,30 (i.v.), codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Torino: 93026890017, iscritta al R.E.A. di Torino al n. 974956.

Milano, 18 dicembre 2025

Andrea De Costa

Andrea De Costa – notaio



Allegato 2

Oggetto: Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti da parte Fastweb S.p.A. ex artt. 94-98 D.Lgs. 36/2023

Premesso che:

- 1) con atto di **fusione per incorporazione** a rogito del Notaio **Andrea De Costa**, iscritto presso il Collegio notarile di Milano, del 18/12/2025 con efficacia **a partire dal 1° gennaio 2026** (la "Data di Efficacia") la società **Vodafone Italia S.p.A.** (di seguito "Vodafone" o "Società Incorporata") è stata fusa per incorporazione nella società **Fastweb S.p.A.** (di seguito "Fastweb" o "Società Incorporante"), a socio unico, con sede legale in Piazza Adriano Olivetti n. 1 – 20139 Milano, Capitale sociale € 41.344.209,40 - interamente versato, Partita IVA/Codice Fiscale e Numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano n. 12878470157, iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo al n. 1591912 della C.C.I.A.A. di Milano, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Swisscom AG;
- 2) ai sensi dell'art. 2504-bis c.c., la fattispecie di fusione societaria costituisce una vicenda **meramente evolutiva** della società incorporata con conseguente conservazione in capo alla società incorporante di tutti i requisiti di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e posseduti dal soggetto incorporato; tale fusione dà luogo ad una legittima ipotesi di modificazione soggettiva dei Contratti in corso di esecuzione, anche e ove occorra ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lett. d) 2), D. Lgs. 50/2016, nonché dell'articolo 120, comma 1, lett. d) 2), D. Lgs. 36/2023
- 3) alla Data di Efficacia, Fastweb è in **possesso di tutti i requisiti** soggettivi e oggettivi richiesti per l'esecuzione dell'appalto, inclusi, ove utile e rilevante nel contesto in questione, i requisiti eventualmente posseduti da Vodafone al momento della partecipazione alla gara che, per effetto della fusione, sono transitati senza soluzione di continuità in capo a Fastweb;
- 4) in ragione dell'operazione di fusione per incorporazione di Vodafone Italia nella società Fastweb alla Data di Efficacia della stessa **non sono intercorse variazioni** rispetto ai soggetti che rivestono le cariche di cui all'art. 94, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023 (o corrispondenti articoli del previgente Codice degli Appalti Pubblici) essendo coincidenti i soggetti che rivestivano tali cariche nella Società Incorporante e nella Società incorporata;
- 5) In ottemperanza agli obblighi normativi le seguenti dichiarazioni vengono rese con riferimento alla situazione complessiva della società incorporante Fastweb S.p.A. alla Data di Efficacia, la quale include integralmente la posizione giuridica e patrimoniale della società incorporata ormai estinta.

Il sottoscritto **Augusto Di Genova**, nato a Roma il 5 gennaio 1972, C.F. DNGST72A05H501T, in qualità di Chief B2B Officer della società Fastweb S.p.A., con sede legale in piazza Adriano Olivetti, 1 – 20139 Milano, capitale sociale € 41.344.209,40 – interamente versato, Partita IVA/Codice Fiscale e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 12878470157, iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo al n. 1591912 della C.C.I.A.A. di Milano

Dichiara

- Che alla **Data di Efficacia** i dati identificativi dei soggetti di cui all'art. 94, co. 3, D.Lgs. 36/2023 - Codice dei Contratti Pubblici sono:

Cognome	Nome	Carica	Luogo e data di nascita	Codice Fiscale
Aeschlimann	Christoph	Presidente e legale rappresentante – Fastweb S.p.A. e Presidente del Consiglio di Amministrazione - Swisscom (Schweiz) AG	Bottmingen (CH) il 28/03/1977	SCHCRS77C28Z133O
Stermetz	Eugen	Vicepresidente - legale rappresentante e Consigliere Fastweb S.p.A. e Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione - Swisscom (Schweiz) AG	Bruck An der Mur (AT) il 10/04/1972	STRGNE72D10Z102X
Renna	Walter	Amministratore Delegato - Fastweb S.p.A.	Fasano (BR) il 26/06/1982	RNNWTR82H26D508C
Grüter	Peter Johannes	Chief Financial Officer - Fastweb S.p.A.	Darmstadt (Germania) il 19/04/1968	GRTPRJ68D19Z112F
Di Genova	Augusto	Chief B2B Officer – Fastweb S.p.A.	Roma il 5/01/1972	DGNGST72A05H501T
Scarpa	Carlo	Head of Audit – Componente O.d.V. Fastweb S.p.A.	Milano il 02/04/1971	SCRCRL71D02F205S
Cerchi	Elenia	Chief Regulatory Legal Compliance & Antitrust Officer – Fastweb S.p.A.	Tivoli (RM) il 16/12/1979	CRCLNE79T56L182Q
Casati	Fabrizio	Chief Wholesale Officer – Fastweb S.p.A.	Busto Arsizio (VA) il 03/04/1967	CSTFRZ67D03B300Q

Cognome	Nome	Carica	Luogo e data di nascita	Codice Fiscale
Negri	Federico Andrea	Chief B2C Commercial Officer – Fastweb S.p.A.	Besana Brianza (MB) il 28/03/1983	NGRFR83C28A818G
Di Felicianantonio	Lisa	Chief Communication & Sustainability Officer – Fastweb S.p.A.	Roma il 27/07/1968	DFLLSI68L67H501N
Magnino	Alessandr o	Chief Strategy & Transformation Officer–Fastweb S.p.A	Cuneo, il 4/06/1976	MGNLSN76H04D205U
Cassano	Silvia	Chief HR Officer– Fastweb S.p.A	Bari, il 2/04/1977	CSSSLV77D42A662O
Carra	Anita	Chief Brand & B2C Marketing Officer– Fastweb S.p.A	Esztergom (Ungheria), il 15/08/1976	CRRNTA76M55Z134X
Donnini	Laura	Consigliere Fastweb S.p.A. e Presidente dell’Organismo di Vigilanza – Fastweb S.p.A.	Cesena (FO) 06/02/1963	DNNLRA63B46C573V
Guindani	Pietro Angelo Mario Antonio	Consigliere – Fastweb S.p.A.	Milano (MI) il 11/01/1958	GNDPRN58A11F205N
Müller-Wegner	Isa Maria	Consigliere - Fastweb S.p.A. e membro del Consiglio di Amministrazione Swisscom (Schweiz) AG	Düsseldorf (DE) il 26/02/1977	MLLSMR77B66Z111B
Spada	Roberto	Presidente del Collegio Sindacale – Fastweb S.p.A.	Cuneo, il 25/09/1963	SPDRRT63P25D205F
Di Tanno	Tommaso	Sindaco Effettivo – Fastweb S.p.A.	Andria (BA) il 08/11/1949	DTNTMS49S08A285U

Cognome	Nome	Carica	Luogo e data di nascita	Codice Fiscale
Mosconi	Maria Luisa	Sindaco Effettivo – Fastweb S.p.A.	Varese il 18/05/1962	MSCMLS62E58L682I
Proserpio	Cristiano	Sindaco Supplente – Fastweb S.p.A.	Milano il 14/10/1975	PRSCST75R14F205Y
Vittori	Fabio Massimo	Sindaco Supplente – Fastweb S.p.A.	Pavia il 21/10/1967	VTTFMS67R21G388A
Lecis	Ugo	Componente O.d.V. – Fastweb S.p.A.	Milano l'8/08/1965	LCSGUO65M08F205E
Gasparroni	Massimiliano	Chief Technology Officer – Fastweb S.p.A.	Jesi (AN) il 18/10/1971	GSPMSM71R18E388A
Pejic	Klementina	Consigliere - Fastweb S.p.A.	Duisburg (Germania) il 04/08/1974	PJCKMN74M44Z149E

Si dichiara altresì che non risultano essere presenti institori o procuratori con poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti a una pluralità di oggetti - così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi, se non di spessore superiore, a quelli che lo statuto assegna agli amministratori di cui all'art. 94, co. 3, D.Lgs. 36/2023

➤ l'inesistenza, anche con riferimento alle vicende relative alla società incorporata, delle cause di esclusione di cui agli artt. 94, 95 e 98, D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., e in particolare:

- che nei propri confronti e nei confronti di tutti gli altri soggetti sopra elencati e della società rappresentata non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per i seguenti reati:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-*quaterdieces* del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

- d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995;
- e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
- g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione **[art. 94, co. 1];**
- che nei propri confronti e nei confronti di tutti gli altri soggetti sopra elencati e della società rappresentata non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice **[art. 94, co. 2];**
- che il/i sottoscritto/i, i soggetti sopra elencati e la società rappresentata non sono state persone offese dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice, o, nel caso in cui siano state persone offese dei suddetti reati, di non aver ommesso di denunciare i fatti all'autorità giudiziaria, salvo i casi previsti dall'art. 4, co. 1 della legge 24.11.1981, n. 689 **[art. 98, co. 3, lett. f];**
- che nei propri confronti e nei confronti di tutti gli altri soggetti sopra elencati e della società rappresentata non è stata esercitata l'azione penale del pubblico ministero, né sono stati emessi il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 429 del codice di procedura penale, o eventuali provvedimenti cautelari reali o personali emessi dal giudice penale, la sentenza di condanna non definitiva, il decreto penale di condanna non irrevocabile, la sentenza non irrevocabile di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati, consumati o tentati, di cui al comma 1 dell'art. 94, D.Lgs. 36/2023 **[art. 98, co. 3, lett. g];**
- che nei propri confronti e nei confronti di tutti gli altri soggetti sopra elencati e della società rappresentata non sono stati emessi la sentenza di condanna definitiva, il decreto penale di condanna irrevocabile, la condanna non definitiva o i provvedimenti cautelari reali o personali del giudice penale, per i seguenti reati consumati:
 - a) abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell'articolo 348 del codice penale;
 - b) bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - c) i reati tributari ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i delitti societari di cui agli articoli 2621 e seguenti del codice civile o i delitti contro l'industria e il commercio di cui agli articoli da 513 a 517 del codice penale;
 - d) i reati urbanistici di cui all'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;
 - e) i reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 **[art. 98, co. 3, lett. h];**

- che la società rappresentata non è destinataria della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 [art. 94, co. 5, lett. a];
- che la società rappresentata è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 [art. 94, co. 5, lett. b];
- che la società rappresentata non è sottoposta a liquidazione giudiziale e non si trova in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo, e non è in corso un procedimento per l'accesso ad una di tali procedure [art. 94, co. 5, lett. d];
- che la società rappresentata non risulta iscritta nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti [art. 94, co. 5, lett. e];
- che la società rappresentata non risulta iscritta nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione [art. 94, co. 5, lett. f];
- che la società rappresentata non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita. [art. 94, co. 6, art. 95, co. 2 e Allegato II.10];
- che la società rappresentata non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 [art. 95, co. 1, lett. a];

Fermo quanto sopra, in ottica di massima trasparenza e ferma restando l'inesistenza di cause impeditive alla partecipazione alle procedure di gara, si rappresenta che in data 10 agosto 2023 il Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza negli Ambienti di Lavoro ("SPISAL") della Azienda U.S.L. di Modena ha notificato a Fastweb un verbale di prescrizione- in materia di igiene e sicurezza sul lavoro - in relazione ai requisiti delle sedute di lavoro al videoterminale ("VDT") presso la sede operativa di Modena in Via Emilia centro, n. 84 e alla correlata valutazione dei rischi.

In particolare, con il verbale in questione lo SPISAL ha prescritto a Fastweb di (i) valutare in maniera corretta e adeguata il rischio ergonomico e adottare le conseguenti misure di prevenzione e protezione per il lavoro al VDT e di (ii) adottare le misure ergonomiche più adeguate previste dall'Allegato XXXIV del D.Lgs. n. 81/2008.

Fastweb ha prontamente ottemperato alle prescrizioni dandone conferma in data 25 agosto 2023 allo SPISAL che, verificato l'adempimento, ha ammesso Fastweb al pagamento di ¼ del massimo dell'ammenda. L'azione penale si è estinta con l'adempimento delle prescrizioni e il pagamento della somma da parte di Fastweb in data 31 ottobre 2023.

Fastweb si rende comunque disponibile a fornire a Codesta Stazione Appaltante ogni ulteriore chiarimento che fosse ritenuto necessario.

- di non essere a conoscenza che la partecipazione della società rappresentata determini una situazione di conflitto di interesse di cui all'art. 16, D.Lgs. 36/2023 non altrimenti risolvibile [art. 95, co. 1, lett. b];
- che la partecipazione della società rappresentata non determina una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive [art. 95, co. 1, lett. c];
- di aver formulato l'offerta autonomamente e che non sussistono accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla gara diversi da quelli risultanti dalla candidatura/offerta della scrivente, tali da rendere imputabile ad un unico centro decisionale le offerte presentate [art. 95, co. 1, lett. d];

- la società rappresentata non si è resa colpevole di illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la propria integrità ed affidabilità ai sensi degli artt. 95, co. 1, lett. e), 96, co. 10 e 98, D.Lgs. 36/2023 [art. 98, co. 3, lett. a, b, c];

In ottica precauzionale e di massima trasparenza, al fine di evitare rischi legati ad errate e diverse interpretazioni degli artt. 95 e 98, D.Lgs. 36/2023 nonché per consentire di effettuare i relativi controlli ove ritenuti necessari, si segnalano qui di seguito talune circostanze, anche relative alla società incorporata, che in ogni caso esulano dal perimetro degli illeciti professionali gravi e non incidono sulla integrità ed affidabilità dell'impresa:

- Fastweb è risultata destinataria del seguente provvedimento AGCM:
 - o Provv. del 14/03/2023 nell'ambito del Procedimento PS12302 avente ad oggetto l'emissione di fatture per i servizi di telefonia fissa e mobile successivamente alla manifestazione da parte di utenti (consumatori e microimprese) della volontà di recedere dal rapporto contrattuale

Tale provvedimento non incide sulla contrattualista pubblica, non riguarda il mercato oggetto del contratto da affidare e non è rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto.

- Nell'aprile 2021, Fastweb S.p.a. ha sottoscritto con Infrastrutture e Telecomunicazioni per l'Italia S.p.A. ("Infratel") quattro Accordi Quadro per quattro diversi lotti aventi ad oggetto la "fornitura di servizi di connettività Internet a banda ultralarga presso sedi scolastiche sul territorio italiano, compresa la fornitura della rete di accesso e di servizi di gestione e manutenzione".

I lotti in parola hanno i seguenti valori: (i) Lotto n. 1 pari ad € 31.262.332,00; (ii) Lotto n. 3 pari ad € 37.530.792,00; (iii) Lotto n. 4 pari ad € 33.046.294,00; (i) Lotto n. 5 pari ad € 46.759.598,00

In data 30 giugno 2022, Infratel ha comunicato a Fastweb l'applicazione di penali contrattuali per i soli lotti n. 3 e n. 5, per l'asserito ritardo nell'attivazione entro il primo anno contrattuale di n. 348 sedi scolastiche su un totale di 6.579 sedi da attivare entro il predetto termine. Tale ritardo ha comportato una penale per € 1.260.000,00, relativamente al lotto n. 3 ed una penale per € 2.220.000,00, relativamente al lotto n. 5.

In data 5 luglio 2022 Infratel ha comunicato a Fastweb l'applicazione di penali contrattuali pari ad euro 41.500,00 per il Lotto n. 3 ed € 71.500,00 per il Lotto n. 5 con riferimento alla mancata attivazione delle sedi scolastiche nel termine mensile relativo al mese di Aprile 2022.

La condotta di Fastweb, per le ragioni cui si dirà appresso, (i) non incide sull'affidabilità ed integrità professionale della scrivente impresa e pertanto (ii) non inibisce a Fastweb la partecipazione e/o esecuzione di gare e contratti pubblici.

Nel merito, in particolare, il ritardo nell'esecuzione non è imputabile a Fastweb per le ragioni qui di seguito sintetizzate:

- a) mancanza di copertura dell'infrastruttura Open Fiber ed apertura del servizio da parte di Infratel (i.e. giunzione) in tempi non coerenti con la possibilità di attivazione nel termine contrattualmente stabilito;
- b) profilo tecnologico della sede scolastica differente rispetto a quanto contrattualmente indicato da Infratel, con conseguente impossibilità di eseguire l'attivazione dell'istituto;
- c) necessità di realizzazione di consistenti opere in muratura interne alle sedi scolastiche non previste contrattualmente, che ha determinato l'impossibilità di eseguire l'attivazione dell'istituto;
- d) diversa ubicazione delle sedi scolastiche rispetto a quanto contenuto nella documentazione di gara;
- e) indisponibilità/irreperibilità del referente tecnico dell'istituto scolastico per poter interloquire e procedere con l'attivazione;

- f) realizzazione di opere aggiuntive a quelle contrattualmente previste che ha consentito l'attivazione di 375 sedi ulteriori a quelle in programma nell'anno contrattuale, con conseguente "ritardo" rispetto al piano di attivazione;
- g) forte incremento di contagi da Covid-19 nel periodo compreso tra il mese di novembre 2021 e il mese di gennaio 2022 con notevole e non preventivabile riduzione dell'effettiva forza lavoro disponibile di Fastweb e delle imprese che eseguono le prestazioni in campo (i.e. system). Sul punto vale segnalare che la stessa Infratel ha riconosciuto l'impatto dell'emergenza da Covid 19 sull'esecuzione dell'appalto affermando tuttavia di non essere in grado di trarne conseguenze in punto contrattuale.

I ritardi, dunque, non sono direttamente imputabili a Fastweb che è ricorsa all'Autorità Giudiziaria (Tribunale Civile di Roma, Sezione Specializzata in materia di Impresa, R.G. 3733/2023) per far accertare le proprie ragioni, nonché l'infondatezza ed illegittimità delle penali applicate da Infratel, che non ha tenuto conto delle dettagliate e documentate controdeduzioni formulate da Fastweb in sede di contraddittorio procedimentale.

Fermo e dirimente quanto sopra, si rappresenta che la scrivente impresa ha adottato le opportune misure di carattere tecnico/organizzativo idonee ad ulteriormente migliorare la capacità di delivery delle realizzazioni.

- il Ministero dell'Interno – Dipartimento di Pubblica Sicurezza ha comunicato a Fastweb l'applicazione della penale pari ad € 32.812,99 (16/09/2022), della penale pari ad € 62.470,88, (01/08/2023) della penale pari ad € 28.395,86 (30/10/2023) e della penale pari ad € 317.823,27 (23/04/2024) con riferimento al mancato rispetto degli SLA di personale di presidio nell'ambito del contratto avente ad oggetto *"Fornitura dei servizi di supporto specialistico continuativo ed a richiesta con presidio on-site, manutenzione hardware e software di base preventiva, correttiva ed evolutiva, reperibilità ed interventi fuori orario, necessari al corretto funzionamento del sistema APFIS, in esercizio presso gli Uffici della Polizia Scientifica (Roma) e le 14 (quattordici) sedi dei Gabinetti Regionali ed Interregionali di Polizia Scientifica, per un arco temporale di 36 (trentasei) mesi"* sottoscritto in data 29 dicembre 2020 dell'importo complessivo di € 2.566.144,22 IVA esclusa. Si precisa che il Ministero dell'Interno ha applicato le penali ma non ha risolto il contratto non avendo ritenuto gravi gli inadempimenti contestati che hanno avuto una incidenza marginale sulla regolare esecuzione del contratto e prevalentemente non hanno causato disservizi tecnici, formalizzando altresì l'aumento del "quinto contrattuale" ex art. 106, commi 12, del D. Lgs.vo 50/2016 e la proroga della scadenza contrattuale tramite atto sottoscritto in data 17 maggio 2024.

Ad ogni modo, ferma l'affidabilità professionale di Fastweb, si rappresenta che la scrivente ha adottato le opportune misure aziendali di carattere tecnico ed organizzativo idonee ad ulteriormente migliorare la gestione ed il monitoraggio del personale di presidio di volta in volta coinvolto nell'esecuzione delle commesse pubbliche e a governare situazioni analoghe a quelle contestate dal Ministero.

- In data 2 febbraio 2023 la Direzione Intendenza Marina Militare ha comunicato a Fastweb l'applicazione della penale pari ad € 23.200,00 con riferimento al ritardo nel rilascio dei circuiti sulle sedi di Sabaudia e Castellana nell'ambito del contratto avente ad oggetto la *"Realizzazione sbracci RIFON MM"* sottoscritto il 24 settembre 2020 dell'importo complessivo di € 232.000,00 IVA esente ex art. 72 D.P.R. 633/72. Si precisa che, come da controdeduzioni inviate alla Direzione Intendenza Marina Militare in data 2 dicembre 2022, il ritardo nell'attivazione dei circuiti è stato conseguenza di problematiche riscontrate rispettivamente con il Comune di Sabaudia per il rilascio dell'autorizzazione allo scavo e con Enel per l'utilizzo della sua infrastruttura; nella propria

comunicazione di applicazione della penale la Direzione Intendenza Marina Militare prende atto di tali difficoltà evidenziando la mancanza di una istanza di sospensione/proroga motivata dalle suddette difficoltà. Si precisa, inoltre, che la Direzione Intendenza Marina Militare ha applicato la penale ma non ha risolto il contratto non avendo ritenuto grave l'inadempimento contestato che ha avuto una incidenza marginale sulla regolare esecuzione del contratto.

- In data 22 settembre 2023, la Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù ("Fondazione Giglio") ha applicato a Fastweb una penale contrattuale poi quantificata in 9.406,00 euro, segnalandone il fatto all'ANAC che l'ha annotata nel proprio Casellario Informatico.
A seguito della contestazione da parte di Fastweb della penale e della sua annotazione da parte di ANAC, ritenute illegittime, Fondazione Giglio ha revocato la penale comminata inoltrando ad ANAC in data 2 aprile 2024 richiesta di cancellazione della stessa dal Casellario Informatico. ANAC ha notificato con pec del 4 aprile 2024 l'avvenuta cancellazione.
- In data 19 dicembre 2023 ENAV ha comunicato a Fastweb l'applicazione della penale pari ad € 66.853,20 con riferimento al ritardo nella gestione dei disservizi nell'ambito del contratto avente ad oggetto *"Fornitura ad ENAV del servizio di connettività attraverso infrastrutture di telecomunicazioni in fibra ottica con distribuzione a livello nazionale – lotto 1"* sottoscritto in data 3 dicembre 2019 dell'importo complessivo di € 3.450.000,00 IVA esclusa. Si precisa che ENAV ha applicato la penale ma non ha risolto il contratto non avendo ritenuto gravi gli inadempimenti contestati che hanno avuto una incidenza marginale sulla regolare esecuzione del contratto stesso.
- In data 10 dicembre 2024 la Direzione di Intendenza Marina Militare ha comunicato a Fastweb l'applicazione della penale pari ad € 36.260,00 con riferimento al ritardo nel rilascio di due dei cinque circuiti nell'ambito dell'atto negoziale avente ad oggetto la *"Realizzazione di code ottiche RIFON per il collegamento di EDRC della Marina Militare"* sottoscritto in data 15 dicembre 2021, dell'importo complessivo di € 362.600,00 IVA esente ex art. 72 D.P.R. 633/1972. Si precisa che Marina Militare ha applicato la penale ma non ha risolto il contratto non avendo ritenuto grave il ritardo occorso, derivato anche a cause non imputabili alla scrivente, che ha avuto una incidenza marginale sulla esecuzione del contratto stesso.
- In data 11 marzo 2025 SOGEI ha comunicato l'applicazione di una penale di € 8.250,00€ al Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto da Fastweb S.p.A. (mandataria) e TIM S.p.A. (mandante) con riferimento ad un disservizio nell'ambito del contratto avente ad oggetto *"sistemi di collegamento WDM – Lotto 2"* sottoscritto in data 25 marzo 2023, dell'importo complessivo di € 1.347.375,08. Tale penale è attribuibile esclusivamente a Fastweb in virtù delle attività assegnate all'interno del Raggruppamento. In data 12 maggio 2025 SOGEI ha comunicato l'applicazione di una ulteriore penale pari a € 214.250,00 con riferimento ad altro disservizio che SOGEI ha rilevato essere attribuibile esclusivamente a TIM in virtù delle attività da quest'ultima svolte nell'ambito dell'esecuzione del contratto, nei cui confronti ha comminato l'intera penale. SOGEI ha applicato le penali ma non ha risolto il contratto non avendo ritenuto gravi i disservizi occorsi.
- Con determina n. 76 del 19 maggio 2025 il Conservatorio Statale di Musica "V. Bellini" di Caltanissetta (d'ora in avanti "Conservatorio") ha risolto il contratto per l'affidamento triennale del servizio di telefonia dati e voce con Vodafone Italia S.p.A. per inadempimento contrattuale. Si tratta di un contratto affidato su piattaforma MePA di valore inferiore alla soglia comunitaria avente una base d'asta di 15.000,00 euro (quindicimila/00). In particolare il Conservatorio ritiene che Vodafone

non abbia attivato i servizi previsti da contratto entro 15 giorni dalla data di stipula dello stesso. Tale risoluzione è stata formalmente contestata da Vodafone, in quanto ritenuta infondata e adottata (i) in assenza del perfezionamento del contratto, da cui far decorrere i termini contrattuali e (ii) senza attivazione di un doveroso contraddittorio o soccorso procedimentale volto a chiarire eventuali incertezze dell'offerta e fra la RdO e l'offerta. Vodafone ha formulato le proprie contestazioni e si riserva di tutelare la propria posizione in sede giudiziale. A prescindere dalla limitata rilevanza economica e circostanziale dell'episodio, l'impresa ha comunque deciso di attivare misure di tipo preventivo e correttivo tra cui (i) l'implementazione di percorsi formativi dedicati ai propri sales manager incaricati di gestire le gare e i contratti di importo anche particolarmente basso e (ii) la revisione interna dei processi di vendita e onboarding contrattuale. Tali misure confermano l'approccio responsabile e collaborativo di Vodafone, che ha reagito in modo tempestivo ed efficace a una vicenda circoscritta, escludendone ogni incidenza sulla propria affidabilità e moralità professionale. Si ribadisce, infine, che l'episodio non intacca la moralità professionale di Vodafone

- In data 1° dicembre 2025 l'Università degli Studi di Salerno ha dichiarato la risoluzione di 2 contratti esecutivi stipulati con il RTI costituito da Leonardo S.p.A. (capogruppo), Fastweb S.p.A., IBM Italia S.p.A. e Sistemi Informativi S.r.l. (anche solo "RTI Leonardo") emessi nell'ambito del Contratto Quadro Consip SPC Cloud (CIG 5518849A42). Si tratta di due contratti avente ad oggetto servizi di supporto al governo dei servizi di sicurezza ed alla gestione delle informazioni, dal valore di (i) euro 1.828.254,90 il primo (contratto rep. n. 348 del 2.08.2021) ed (ii) euro 358.019,70 il secondo (contratto rep. n. 245 del 28.04.2022), già scaduti in data 30.09.2023 e mai formalmente prorogati. L'Università ha dichiarato tali risoluzioni assumendo un presunto mancato adempimento di talune prestazioni e senza alcun contraddittorio. Fastweb ritiene la risoluzione illegittima, erronea e priva dei presupposti normativi per molteplici ragioni che formalizzerà tempestivamente all'amministrazione e si riserva di contestare integralmente le motivazioni poste dall'Amministrazione a fondamento delle risoluzioni di fronte l'Autorità Giudiziaria. In particolare l'esecuzione dei contratti è risultata eccezionalmente complessa a causa della mancata collaborazione da parte dell'Università e di altri fornitori della stessa, i quali non hanno reso disponibili, nei tempi dovuti e nonostante ripetute richieste da parte di Fastweb e del proprio subappaltatore, i dati, i riscontri tecnici e la documentazione indispensabili per realizzare i segmenti di attività in sospeso. La mancata messa a disposizione di tali contenuti e la mancata assunzione di determinate decisioni, di natura bloccante per l'avanzamento delle attività in capo a Fastweb, ha determinato ritardi del tutto estranei alla responsabilità di Fastweb, che per contro ha mantenuto un atteggiamento sempre collaborativo, assicurando un impegno costante – anche oltre la naturale scadenza contrattuale – nel tentativo di superare criticità imputabili a terzi. Le circostanze sopra esposte (i) non incidono sull'affidabilità, integrità e correttezza professionale di Fastweb e (ii) non comportano alcuna causa ostativa alla partecipazione o all'esecuzione di procedure di gara e contratti pubblici da parte della scrivente.

- la società rappresentata non ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori [art. 98, co. 3, lett. d];
- la società rappresentata non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 [art. 98, co. 3, lett. e];

dichiara infine

che la società rappresentata possiede le capacità finanziarie, economiche, tecniche e professionali per l'esecuzione del contratto di cui si tratta

Luogo, data

Milano, 02/01/2026

Fastweb S.p.A.

Augusto Di Genova
Chief B2B Officer
Fastweb S.p.A.

Allegato 3**Oggetto: Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi e per gli effetti della L. 136/2010****Premesso che:**

- 1) con atto di **fusione per incorporazione** a rogito del Notaio **Andrea De Costa**, iscritto presso il Collegio notarile di Milano, del 18/12/2025 con efficacia **a partire dal 1° gennaio 2026** (la "Data di Efficacia") la società **Vodafone Italia S.p.A.** (di seguito "Vodafone" o "Società Incorporata") è stata fusa per incorporazione nella società **Fastweb S.p.A.** (di seguito "Fastweb" o "Società Incorporante"), a socio unico, con sede legale in Piazza Adriano Olivetti n. 1 – 20139 Milano, Capitale sociale € 41.344.209,40 - interamente versato, Partita IVA/Codice Fiscale e Numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano n. 12878470157, iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo al n. 1591912 della C.C.I.A.A. di Milano, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Swisscom AG;
- 2) ai sensi dell'art. 2504-bis c.c., la fattispecie di fusione societaria costituisce una vicenda **meramente evolutiva** della società incorporata con conseguente conservazione in capo alla società incorporante di tutti i requisiti di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e posseduti dal soggetto incorporato; tale fusione dà luogo ad una legittima ipotesi di modificazione soggettiva dei Contratti in corso di esecuzione, anche e ove occorra ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lett. d) 2), D. Lgs. 50/2016, nonché dell'articolo 120, comma 1, lett. d) 2), D. Lgs. 36/2023
- 3) alla Data di Efficacia, Fastweb è in **possesso di tutti i requisiti** soggettivi e oggettivi richiesti per l'esecuzione dell'appalto, inclusi, ove utile e rilevante nel contesto in questione, i requisiti eventualmente posseduti da Vodafone al momento della partecipazione alla gara che, per effetto della fusione, sono transitati senza soluzione di continuità in capo a Fastweb;
- 4) in ragione dell'operazione di fusione per incorporazione di Vodafone Italia nella società Fastweb **non sono intercorse variazioni** rispetto ai soggetti che rivestono le cariche di cui all'art. 94, comma 3, del Dlgs n. 36/2023 (o corrispondenti articoli del previgente Codice degli Appalti Pubblici) essendo coincidenti i soggetti che rivestivano tali cariche nella Società Incorporante e nella Società incorporata;
- 5) In ottemperanza agli obblighi normativi le seguenti dichiarazioni vengono rese con riferimento alla situazione complessiva della società incorporante Fastweb S.p.A. successiva all'operazione societaria, la quale include integralmente la posizione giuridica e patrimoniale della società incorporata ormai estinta

Il sottoscritto **Augusto Di Genova**, nato a Roma il 5 gennaio 1972, C.F. DGNGST72A05H501T, in qualità di Chief B2B Officer della società Fastweb S.p.A., con sede legale in piazza Adriano Olivetti, 1 – 20139 Milano, capitale sociale € 41.344.209,40 – interamente versato, Partita IVA/Codice Fiscale e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 12878470157, iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo al n. 1591912 della C.C.I.A.A. di Milano

Dichiara

- di impegnarsi a rispettare puntualmente e senza riserva alcuna quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi incluso l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 3, comma 8 ultimo periodo, della medesima Legge

che il conto corrente dedicato, in via non esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell'art.3 legge n.136 del 13 agosto 2010 ed s.m.i. resta invariato rispetto a quello precedentemente comunicato

- di impegnarsi ad utilizzare in tutti i rapporti aventi ad oggetto contratti pubblici il suddetto conto corrente
- che ai sensi e per gli effetti della predetta legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., i soggetti delegati ad operare su suddetto conto corrente sono:

Cognome	Nome	Codice fiscale	Data di nascita	Luogo di nascita	PR	Comune di residenza	PR	Indirizzo
GRUETER	Peter Johannes	GRTPRJ68D19Z112F	19/04/1968	Darmstadt	DE	Milano	MI	Piazza Castello, 29
RENNA	Walter	RNNWTR82H26D508C	06/06/1982	Fasano	BR	Milano	MI	Via Confalonieri, 36
FORESTI	Laura	FRSLRA77A29M102W	29/01/1977	Vizzolo Predabissi	MI	Milano	MI	Via Tartaglia, 17
GARRONE	Massimo	GRRMSM69H06L219O	06/06/1969	Torino	TO	Torino	TO	Via Olivero 60
COLOMBO	Carlo	CLMCRL64H11E507W	11/06/1964	Lecco	LC	Treviglio	BG	Via Padova, 1
MONTELLA	Raffaella	MNTRFL72L48E379P	08/07/1972	IVREA	TO	Lessolo	TO	Via Mario Franza 86
CATALANO	Alessandra Anna	CTLLSN71T49F205O	09/12/1971	Milano	MI	Corsico	MI	Via G. Pascoli, 3
FAROLFI	Roberto	FRLRRT85B25D458X	25/02/1985	Faenza	RA	Faenza	TO	Via Pagani, 15
PELLEGRINI	Daniela	PLLDNL73C68F205V	28/03/1973	Milano	MI	Trezzano sul Naviglio	MI	Via Enrico Fermi,9
PRAZ	Marco	PRZMRC82E15A326D	15/05/1982	Aosta	AO	Chatillon	AO	Via Località Grange de Barne, 41
CEFALONI	Bianca Maria	CFLBCM71D46C133K	06/04/1971	Castellamonte	TO	Milano	MI	Via A. Kramer, 35
SARA	Roberto	SRARRT78T02I274R	02/12/1978	Sant'Angelo Lodigiano	LO	Sant'Angelo Lodigiano	LO	Sant'Angelo Lodigiano
TOZZI	Danilo	TZZDNL65B04H501P	04/02/1965	Roma	RM	Roma	RM	Viale di Castel Forziano, 432
GELLERA	Sara	GLLSRA70A64F205I	24/01/1970	Milano	MI	Bollate	MI	Via Caduti Bollatesi 16

DE PADOVA	Elisabetta Floriana	DPDLBT71L49E716N	09/07/1971	Lucera	FG	Treviglio	BG	Via Monsignor Egidio Bignamini, 4
-----------	------------------------	------------------	------------	--------	----	-----------	----	--

- che, in caso di modifica del conto corrente dedicato o delle persone delegate ad operare sul medesimo, si impegna a comunicare i relativi estremi identificativi e le generalità delle persone delegate

Luogo, data

Milano, 02/01/2026

Fastweb S.p.A.

Augusto Di Genova
Chief B2B Officer
Fastweb S.p.A.

OGGETTO: Comunicazione istituzionale relativa alla fusione per incorporazione di Vodafone Italia S.p.A. in Fastweb S.p.A.

Spettabile Cliente,

siamo entusiasti di condividere con voi una notizia che segna l'inizio di un nuovo capitolo nella storia della nostra azienda e del mercato delle telecomunicazioni in Italia: a partire dal 1° gennaio 2026 Fastweb S.p.A. (di seguito "Fastweb") e Vodafone Italia S.p.A. (di seguito "Vodafone Italia"), a seguito della fusione deliberata dalle rispettive assemblee degli azionisti, diventano un'unica realtà societaria sotto la denominazione di Fastweb S.p.A.

Fastweb e Vodafone Italia uniscono così le loro forze per dare vita a un nuovo leader nel mercato delle telecomunicazioni del Paese. Con oltre 20 milioni di linee mobili e 5,8 milioni di linee fisse, Fastweb S.p.A. diventa il principale operatore infrastrutturato a livello nazionale, grazie a più di 20.000 siti radiomobili e una rete fissa proprietaria di oltre 74.000 km, che garantisce una copertura completa sia mobile che fissa, con il 50% in fibra FTTH (Fiber To The Home).

Il progressivo processo di integrazione tra le due società, avviato sin dal gennaio scorso, rappresenta un'opportunità straordinaria per continuare a offrire a famiglie, imprese e pubbliche amministrazioni servizi sempre più avanzati e soluzioni tecnologiche all'avanguardia, mantenendo al centro la qualità e l'affidabilità che da sempre contraddistinguono Fastweb e Vodafone Italia.

Cosa cambia per voi?

Potrete continuare a utilizzare i nostri servizi esattamente come avete fatto finora attraverso il brand Vodafone che continuerà a esistere a livello commerciale.

Continueremo a investire in infrastrutture e innovazione tecnologica facendo leva sulle connessioni fisse e mobili in 5G più performanti del Paese, l'IoT, il Cloud e infine l'Intelligenza Artificiale, per accelerare lo sviluppo di soluzioni all'avanguardia e garantirvi la migliore esperienza di servizio.

Saremo in grado di proporvi un'offerta di servizi digitali sempre più ricca e proiettata verso il futuro, pensata per rispondere al meglio alle vostre esigenze. Infine, dall'unione delle due società nasce un'assistenza clienti potenziata, ancora più efficiente e attenta alle vostre necessità grazie ai canali digitali, al servizio di customer care e al vostro riferimento commerciale, che offrono un'assistenza ancora più rapida e puntuale.

I vostri attuali riferimenti non cambiano e restano a disposizione per rispondere a qualsiasi vostra esigenza.

A seguito di tale operazione, tutte le attività, i rapporti contrattuali e gli obblighi precedentemente in capo a Vodafone Italia, saranno gestiti da Fastweb, che subentra integralmente nei diritti e negli obblighi della società incorporata.

Vi segnaliamo inoltre che, a partire dalla stessa data, tutti i documenti fiscali saranno emessi da Fastweb S.p.A., società con sede legale in Piazza Adriano Olivetti n. 1, Milano, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi: 12878470157. Vi invitiamo pertanto ad aggiornare i vostri sistemi con i nuovi dati societari.

Eventuali pagamenti a favore della società incorporata Vodafone Italia S.p.A. dovranno essere effettuati senza soluzione di continuità, utilizzando le coordinate bancarie già in vostro possesso.

Desideriamo inoltre rassicurarvi che, in virtù degli accordi a lungo termine stipulati tra Vodafone Group e Swisscom, resteranno invariati anche eventuali servizi all'estero, nonché il nostro impegno a supportarvi nel migliore dei modi.

Da oggi continueremo a lavorare con ancora più impegno e rinnovata dedizione per garantire la massima qualità dei servizi e un'esperienza cliente eccellente, confermando il nostro ruolo di punto di riferimento per lo sviluppo della società e del mercato.

Informazioni sulla Privacy e sul trattamento dei dati personali

Dal 1° gennaio 2026, il Titolare del trattamento dei dati personali sarà Fastweb S.p.A. Tale modifica non comporterà alcuna nuova raccolta di dati personali.

I trattamenti dei vostri dati personali proseguiranno sostanzialmente invariati, nel rispetto delle finalità e delle modalità che vi erano state indicate nelle informative rese, secondo i servizi da voi attivati con Vodafone Italia.

I vostri diritti previsti dalla normativa privacy ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR, continueranno a essere garantiti.

In qualità di interessato potrete esercitare: il diritto di accesso ai dati personali; il diritto di chiedere la loro rettifica; la cancellazione o la limitazione del trattamento che vi riguarda, nei limiti previsti dall'art. 17 del GDPR; il diritto di opporvi al loro trattamento in qualsiasi momento ai sensi dell'art. 21 del GDPR per i trattamenti basati sul legittimo interesse; il diritto di revocare il consenso prestato; il diritto alla portabilità dei dati nei casi previsti dalla Normativa Privacy; il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.

Per l'esercizio dei diritti previsti dal GDPR o per qualsiasi esigenza relativa al trattamento dei dati personali, la sede di Fastweb S.p.A. è in Piazza Adriano Olivetti 1, 20139 Milano e potete fare riferimento a:

- **Fastweb Ufficio Privacy** – Piazza Adriano Olivetti 1, 20139 Milano
- **Email:** info.privacy@mail.vodafone.it
- **PEC:** servizioclienti@vodafone.pec.it
- **DPO (Data Protection Officer):** dpo@fastweb.it

Potrete consultare la nuova informativa privacy in vigore dal 1° gennaio 2026 al seguente link: voda.it/privacy.

Fastweb S.p.A.

Augusto Di Genova

Chief B2B Officer

di Fastweb S.p.A.

Milano, 02/01/2026

Spett.le Amministrazione/Società
Alla c.a. dei
Responsabili Unici del Procedimento
(RUP) competenti per i contratti della
Società Vodafone Italia S.p.A.
attualmente in corso di esecuzione

Oggetto: Comunicazione di operazione di fusione per incorporazione della società Vodafone Italia S.p.A. in Fastweb S.p.A..

Premesso che:

1. come già precedentemente anticipato a codesta Amministrazione/Società, con atto di **fusione per incorporazione** a rogito del 18/12/2025 del **Notaio Andrea De Costa**, iscritto presso il Collegio notarile di Milano, con efficacia **a partire dal 1° gennaio 2026** (la "Data di Efficacia") la società **Vodafone Italia S.p.A.** (di seguito "Vodafone" o "Società Incorporata") è stata fusa per incorporazione nella società **Fastweb S.p.A.** (di seguito "Fastweb" o "Società Incorporante"), a socio unico, con sede legale in Piazza Adriano Olivetti n. 1 – 20139 Milano, Capitale sociale € 41.344.209,40 - interamente versato, Partita IVA/Codice Fiscale e Numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano n. 12878470157, iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo al n. 1591912 della C.C.I.A.A. di Milano, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Swisscom AG;
2. la Società Incorporante subentra a tutti gli effetti di legge nei Contratti in essere stipulati con la Società Incorporata e, pertanto, a decorrere dalla Data di Efficacia, i Contratti originariamente sottoscritti con la Società Incorporata **proseguono senza soluzione di continuità** tra la Vostra Amministrazione/Società e la Società Incorporante;
3. ai sensi dell'art. 2504-bis c.c., la fattispecie di fusione societaria costituisce una vicenda **meramente evolutiva** della società incorporata con conseguente conservazione in capo alla società incorporante di tutti i requisiti di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e posseduti dal soggetto incorporato; tale fusione dà luogo ad una legittima ipotesi di modificazione soggettiva dei Contratti in corso di esecuzione, anche e ove occorra ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lett. d) 2), D. Lgs. 50/2016, nonché dell'articolo 120, comma 1, lett. d) 2), D. Lgs. 36/2023
4. alla Data di Efficacia, Fastweb è in **possesso di tutti i requisiti** soggettivi e oggettivi richiesti per l'esecuzione dell'appalto, inclusi, ove utile e rilevante nel contesto in questione, i requisiti eventualmente posseduti da Vodafone al momento della partecipazione alla gara che, per effetto della fusione, sono transitati senza soluzione di continuità in capo a Fastweb;
5. in ragione dell'operazione di fusione per incorporazione di Vodafone Italia nella società Fastweb alla Data di Efficacia **non sono intercorse variazioni rispetto all'anno 2025** relativamente ai soggetti che rivestono le cariche di cui all'art. 94, comma 3, del Dlgs n. 36/2023 (o corrispondenti articoli del previgente Codice degli Appalti Pubblici) **essendo coincidenti i soggetti che rivestivano tali cariche nella Società Incorporante e nella Società incorporata**;
6. Fastweb intende continuare ad avvalersi per l'esecuzione del Contratto di eventuali subappaltatori indicati da Vodafone nel corso della procedura di gara e debitamente autorizzati;

7. la Società Incorporante subentra a tutti gli effetti di legge nei Contratti in essere stipulati con la Società Incorporata, pertanto, a decorrere dalla Data di Efficacia, **subentra quale contraente nelle fidejussioni bancarie** emesse dalla Società Incorporata a favore dell'Amministrazione/Società **nonché nelle polizze assicurative** già intestate alla Società Incorporata

Tutto ciò premesso, Fastweb S.p.A. quale Società Incorporante, in persona Chief B2B Officer – Augusto Di Genova,

COMUNICA

a codesta Amministrazione/Società e/o ai Responsabili Unici del Procedimento (RUP) competenti per i contratti della Società Vodafone Italia S.p.A. attualmente in corso di esecuzione che, con atto di fusione del 18/12/2025, a decorrere dal 1° gennaio 2026, **Vodafone Italia S.p.A. è incorporata nella società Fastweb S.p.A.**

Vi segnaliamo inoltre che, a partire dalla stessa data, **tutti i documenti fiscali saranno emessi da Fastweb S.p.A.**, società con sede legale e amministrativa in Piazza Adriano Olivetti n. 1, Milano, Partita IVA/Codice Fiscale e Numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano n. 12878470157, iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo al n. 1591912 della C.C.I.A.A. di Milano.

In ragione dell'incorporazione Fastweb S.p.A. **subentra nei conti correnti dedicati**, anche in via non esclusiva, alle commesse **già intestati alla Società Incorporata**. Le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2026 dovranno pertanto essere pagate a favore di Fastweb S.p.A. **utilizzando le medesime coordinate bancarie già impiegate per i precedenti pagamenti** nel rispetto dell'art. 3 della L. 136/2010.

Vi invitiamo pertanto ad aggiornare i Vostri sistemi con i nuovi dati societari.

Si allega:

- **Allegato 1:** Certificato notarile attestante la fusione per incorporazione
- **Allegato 2:** Dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R n. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti da parte Fastweb S.p.A. ex artt. 94-98 D.Lgs. 36/2023
- **Allegato 3:** Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi e per gli effetti della L. 136/2010
- **Allegato 4:** Comunicazione istituzionale

Si resta disponibili per la produzione di ogni ulteriore documentazione ritenuta rilevante da codesta Amministrazione/Società.

La visura camerale di Fastweb S.p.A. è attualmente in fase di lavorazione presso la Camera di Commercio e sarà resa disponibile non appena concluso l'iter di competenza

Eventuali richieste di chiarimento o comunicazioni relative all'operazione in oggetto dovranno essere trasmesse al seguente indirizzo PEC: servizioclienti.grandiaziede@pec.fastweb.it

Distinti saluti

Fastweb S.p.A.
Augusto Di Genova
Chief B2B Officer

Milano, 19 Novembre 2025

Oggetto: Comunicazione relativa alla fusione per incorporazione di Vodafone Italia S.p.A. in Fastweb S.p.A.

Premesso che

- come noto, Fastweb S.p.A. (gruppo Swisscom), ha acquisito il 100% del capitale sociale di Vodafone Italia S.p.A., della quale attualmente è socio unico;
- a partire dal 1° gennaio 2026 (Data di Efficacia) Vodafone Italia S.p.A. verrà incorporata in Fastweb S.p.A.;
- a seguito della fusione, Fastweb S.p.A. subentrerà a tutti gli effetti di legge nei contratti in essere stipulati da Vodafone Italia S.p.A. e, pertanto, a decorrere dalla Data di Efficacia tutti i rapporti contrattuali proseguiranno senza soluzione di continuità in capo a Fastweb S.p.A.;
- ai sensi dell'art. 2504-bis cod. civ., la fusione costituisce una vicenda meramente evolutiva di Vodafone Italia S.p.A. con conseguente conservazione in capo a Fastweb S.p.A. di tutti i requisiti generali e speciali già posseduti da Vodafone Italia, come riconosciuto da costante giurisprudenza amministrativa e civile in materia;
- la fusione darà luogo ad una legittima ipotesi di modificazione soggettiva dei contratti in corso di esecuzione, espressamente contemplata dall'art. 106, co.1, lett. d) n. 1 d.lgs. n. 50/2016 ove si legge ***“all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice”*** e/o dall'art. 120, co. 1, lett. d), n. 2, d.lgs. n. 36/2023 ove si legge ***“all'aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 124”***;
- Fastweb S.p.A. manterrà tutti i requisiti di qualificazione per lo svolgimento delle attività oggetto dei contratti in corso di esecuzione, richiesti ai sensi del d. lgs. n. 50/2016 e/o del d.lgs. n. 36/2023, e pertanto conserverà ogni diritto e titolo al subentro;
- a decorrere dalla Data di Efficacia della fusione, eventuali ordini ricevuti attraverso il Nodo Smistamento Ordini (NSO) dovranno essere indirizzati esclusivamente a Fastweb S.p.A., in sostituzione di Vodafone Italia S.p.A.

Tutto ciò premesso si

Avvisa

della programmata operazione di fusione societaria come sopra descritta al fine di agevolare lo svolgimento delle prossime attività di vostra competenza.

Una volta perfezionata l'operazione in questione, sarà trasmessa la comunicazione prescritta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 106 co.1 lett. d) n. 2) del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 1 del D.P.C.M. n. 187/1991 e/o dell'art. 120, co. 1, lett. 2) n. 2, del d.lgs. n. 36/2023.

Le informazioni sopra riportate hanno natura confidenziale e riservata, non possono pertanto essere divulgate a terzi e sono soggette ad ogni relativa tutela, anche ai sensi della normativa che disciplina il trattamento di informazioni privilegiate e ne sanziona l'eventuale abuso (Titolo I bis del D. Lgs. 58/1998).

Si resta disponibili per la produzione di ogni ulteriore informazione o documentazione da voi ritenuta rilevante.

Distinti saluti.

Vodafone Italia S.p.A.

Fastweb S.p.A.

Augusto Di Genova
Chief B2B Officer
di Fastweb S.p.A. e Vodafone Italia S.p.A.

